

# COMUNE DI SAMATZAI

## PROVINCIA DI SU

VERB.. N 04 DEL 18/02/2022

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 17/02/2022 AVENTE AD OGGETTO “Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024”**

Il Revisore dei Conti

In data odierna ha proceduto, nel termine di legge, alla redazione del sottoriportato parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ;

**Richiamati i seguenti disposti di legge:**

- l’art. 6 del D.lgs 165/2001
- l’art. 33 del D.lgs 165/2001
- l’art. 1, commi 557,557bis,557ter,557 quater, della legge 27/12/2006, n. 296
- l’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- l’art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 , convertito in legge 114/2014;
- l’art. 1 comma 228 della legge 208/2010;
- l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- l’art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla G.U., del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. , serie generale, n. 108 del 27/04/2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull’applicazione della novella legislativa;

Visto il Decreto Ministeriale 20 ottobre 2020 “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale” in particolare l’art. 3 comma 2 che cita “ Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”,

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05/08/2021 con la quale è stato approvato il rendiconto 2020.

Vista la proposta di deliberazione n. 13 del 17/02/2022, con la quale la Giunta Comunale intende adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2022/2024 con i dati desumibili dal rendiconto 2020 ;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:

Situazione Ente – capacità assunzionali 2022/2024  
Resti assunzionali 2015/2019  
Spesa personale comma 557  
Dotazione organica 2022  
Limite 2009 per personale flessibile

Considerato che l'amministrazione intende procedere con il seguente piano assunzionale nel 2022:

**ANNO 2021:**

- n. 1 posto di **Istruttore direttivo tecnico**, cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 13.06.2022 da reclutare tramite espletamento della mobilità obbligatoria e, in caso di esito negativo, tramite l'utilizzo di graduatorie vigenti presso altri enti locali e in subordine tramite espletamento della procedura concorsuale ordinaria.
- n. 1 posto di **Operatore Tecnico qualificato**, cat. B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e parziale al 75% tramite espletamento della mobilità e, in subordine, da reclutare tramite selezione dal CPI.

**ANNO 2022:** non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato

**ANNO 2023:** non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato

Constatato che l'ammontare delle spese del personale nel triennio 2022/2024 totale media € 565.115,48 – spese escluse 58.189,29 = spese soggette al limite € 506.927,19 – Spesa presunta anni 2022 € 461.398,64 anno 2023 € 461.398,64 anno 2024 € 461.398,64

– Appurato che il limite di spesa per il lavoro flessibile dell'anno 2009 ammonta ad € 36.997,20

Constatato che il comune di Samatzai, in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, nonché al D.M. 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,09, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (28,60) del D.M. 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un comune virtuoso.

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato spazio finanziario di € 511.863,16 (spesa di personale ultimo rendiconto approvato fino a non superare il valore soglia) e più precisamente:

€ 409.834,66 spesa personale già presente 2022

€ 413.263,20 spesa personale anno 2020 =

€ 3.428,54 spesa disponibile tempo determinato - art 110 - art. 90- e tempo indeterminato

La differenza per raggiungere il valore soglia € 98.599,96 può essere utilizzato solo per assunzioni a tempo indeterminato e non rileva ai fini dei commi 557 e 562 art. 1

Verificato che per l'anno 2022 la proiezione di spesa di personale massima possibile pari a EURO 461.398,64 al netto dell'irap risulta inferiore a tale spazio finanziario.

Verificato che questo Ente :

- Ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020;
- La spesa di personale , calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1 comma 557 , della L.296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1 comma 557 quater della L.296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021/2023;
- L'Ente ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.10.2021 il piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;
- L'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale , ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.lgs 165/2001 con delibera n 61 del 12.10.2021
- Questo Ente ha adottato il Piano delle Performance /Peg /Piano degli obiettivi anno 2021 in data 22.07.2021 CON ATTO N50
- L'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione e rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08.10.2019 l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1 , comma 831, legge 145 del 2018, per cui “ Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;
- L'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27 , comma 9 lett. C del D.L. 26/4/2014 n. 66 e successive modificazioni;
- L'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie , ai sensi dell'art. 243 del D.lgs 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- Pertanto questo Ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;
- Visto l'art. 19, comma 8 della legge 448/2001, secondo cui “ A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art.2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/ agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 , comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate “
- Richiamato l'art. 3, comma 10 bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui “ il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”;
- Preso atto che il revisore è chiamato, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n.448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale , in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dall'art. 91 del TUEL;
- Preso atto altresì che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

- Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione;
- Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DA ATTO

Del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2021/2023 con la proposta di deliberazione della giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Li 18/02/2022

IL REVISORE DEI CONTI  
RAG. ARTIZZU MARIO

